

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spiroadiclofen, spiromesifen e sulfuryl fluoride

[notificata con il numero C(2007) 1929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla Isagro la domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/35/CE della Commissione ⁽²⁾ ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2) Nel marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluoxastrobin. La decisione 2003/35/CE ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(3) Nel marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva prothioconazole. La decisione 2003/35/CE ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(4) Nell'agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Bayer AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva spi-

roadiclofen. La decisione 2002/593/CE della Commissione ⁽³⁾ ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(5) Nell'aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva spiromesifen. La decisione 2003/105/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(6) Nel luglio 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences Ltd una domanda di iscrizione della sostanza attiva sulfuryl fluoride. La decisione 2003/305/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che utilizza la denominazione «sulphuryl fluoride» nella versione italiana, ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(7) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(8) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dal richiedente. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i loro progetti di relazione di valutazione rispettivamente alle date del 4 dicembre 2003 (benalaxyl-M), 14 ottobre 2003 (fluoxastrobin), 20 ottobre 2004 (prothioconazole), 18 maggio 2004 (spiroadiclofen), 16 aprile 2004 (spiromesifen) e 9 novembre 2004 (sulfuryl fluoride).

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 112 del 6.5.2003, pag. 10.

- (9) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori è stato necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori devono esaminare presentando una loro valutazione. L'esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione delle sostanze benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen e sulfuryl fluoride nell'allegato I.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen o sulfuryl fluoride per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione